

Pubblicato il 07/03/2025

N. 04915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10784/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10784 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cristina Morelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Michela Tartaglia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del

D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione Piemonte, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria relativa alla regione Piemonte allegata, nella parte in cui inserisce illegittimamente la ricorrente con un punteggio decurtato ed erroneo;

- nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 — Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/12/2024 :

- della Nota prot. N. 52091 del 5 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione Piemonte, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria relativa alla regione Piemonte e classe di insegnamento A58 allegata, nella parte in cui inserisce illegittimamente la ricorrente con un punteggio

ulteriormente decurtato ed erroneo di punti 200.

Nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 — Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle. Nonché per l'annullamento dello stesso Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e allegata Tabella B ove siano interpretati in senso successivamente sfavorevole alla ricorrente

Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

2. Rilevato che con atto di motivi aggiunti depositato il 27.12.2024, parte ricorrente

impugnava la rettifica della graduatoria di interesse, in cui il punteggio attribuito alla stessa risulta decurtato di ulteriori due punti;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata con il menzionato atto processuale;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

3. Ritenuto infine necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle circostanze dedotte nel menzionato atto di motivi aggiunti, provvedendo altresì al deposito, ex art. 46, co. 2, c.p.a., del provvedimento di rettifica della graduatoria di cui alla impugnata nota del 5.11.2024;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a trenta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla udienza del 6 maggio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO